

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:

17i

del:

2021-02-05

autore:

Karoline de Monte

Stefano Seppi

A tutti i clienti

Oneri detraibili e deducibili - novità per la dichiarazione dei redditi/2021 anno 2020

Con la Legge Finanziaria 2020¹ era stato previsto che dal 01.01.2020, al fine di beneficiare della detrazione fiscale IRPEF del 19%, **il pagamento** delle spese deve avvenire (salvo per pochissime eccezioni) **con mezzi tracciabili**², ovvero tramite:

- bonifico bancario o postale;
- ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti – ad es. con carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari.

È stata altresì introdotta la **rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito del contribuente**. Qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000 si continua a detrarre l'intero importo dell'onere sostenuto.

Attenzione: al fine di poter usufruire della detraibilità, ovvero deducibilità delle spese nella dichiarazione dei redditi/2021 per il 2020, invitiamo i nostri clienti ad **allegare ai documenti di spesa le rispettive ricevute attestanti il pagamento tracciabile**. **In mancanza delle le ricevute di pagamento, le spese non potranno essere detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi**³.

1 Cambio delle modalità di pagamento – tracciabilità dei pagamenti

Nella tabella⁴ sottostante sono elencate le spese che danno diritto a detrazioni/deduzioni, da quelle che in base alla nostra esperienza sono tra le più gettonate dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi, a quelle meno frequenti, evidenziando la relativa modalità di pagamento necessaria dal 2020.

La manovra prevede un regime misto per poter beneficiare della detrazione fiscale:

- si potranno continuare a **pagare in contanti medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o accreditate al Servizio Sanitario**

1 Legge Finanziaria 2020, Legge n. 160 del 27.12.2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2019 – S.O. 45/L, Art. 1, c. 679 e 680

2 previsti dall'art. 23 del Dlgs. n. 241/97; risoluzione n.108/E del 03/12/2014; risposta a interpello n. 180/2020 e n.230 del 29/07/2020

3 Con la Risposta nr. 484 del 19.10.2020 l'Agenzia delle Entrate, in mancanza del documento attestante il pagamento “tracciabile”, consente di poter dimostrare l'avvenuto pagamento “tracciabile”, tramite annotazione effettuata in fattura, ricevuta o documento commerciale da parte del percettore delle somme che ha ceduto il bene o effettuato la prestazione di servizio

4 “Il Sole 24 ore” di lunedì 25/11/2019 pagina 5 riproduzione parziale

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

Nazionale; niente detrazione, invece, per i pagamenti in contanti relativi a prestazioni sanitarie effettuate in centri o strutture private non accreditati con il SSN;

- **tutte le altre spese detraibili al 19%** dovranno essere pagate con mezzi tracciabili. Tale limitazione **si applica** solamente agli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR o in altre disposizioni normative **detraibili nella misura del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse)**. Devono quindi essere pagate con strumenti tracciabili anche le spese che consentono la detrazione del 19%, ma non disciplinate dall'art. 15 del TUIR, **come ad esempio:**
 - le spese per asili nido⁵;
 - le spese per l'affitto di terreni agricoli ai giovani⁶.
- la nuova limitazione all'uso del contante **non si applica** alle spese per le quali è prevista la deduzione dal reddito (art. 10 TUIR) e la detrazione IRPEF in misura diversa dal 19% (p.e. 26%) a meno che non fosse già stata prevista in passato.

Tipo di spesa	rigo del 730 ⁷	codice spesa	% detrazione oppure deduzione	dal 2020 tracciabile SI / NO
Spese sanitarie: medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o accreditate al SSN	E1-E5	-	19%	NO
Altre spese sanitarie (ad esempio: dentista, oculista)	E1-E5	-	19%	SI
Ristrutturazione edilizia, bonus antisismico, bonus verde	E41-E53	-	36-85%	SI
Premi assicurativi	E8-E10	36-38 +39	19%	SI
Contributi pensionistici complementari	E27-E30	-	deduzione	SI
Mutui abitazione principale	E7	-	19%	SI
Risparmio energetico	E61-E62	-	50-65%	SI
Scolastiche	E8-E10	12	19%	SI
Sportive per attività dei ragazzi	E8-E10	16	19%	SI
Trasporto pubblico	E8-E10	40	19%	SI
Veterinarie	E8-E10	29	19%	SI
Bonus arredi	E57	-	50%	SI
Università	E8-E10	13	19%	SI
Altre erogazioni ONLUS	E36	-	deduzione	SI
Contributi pensionistici	E21	-	deduzione	SI
Spese funebri	E8-E10	14	19%	SI
Contributi colf/badanti	E23	-	deduzione	SI
Erogazioni a fondazioni riconosciute	E26	8	deduzione	SI
Erogazioni ONLUS/promozione sociale	E8-E10	71	30%	SI
Erogazioni ONLUS	E8-E10	61	26%	SI
Addetti assistenza personale	E8-E10	15	19%	SI
Asili nido	E8-E10	33	19%	SI
Affitto studenti universitari	E8-E10	18	19%	SI
Altri mutui	E8-E10	8-11	19%	SI
Intermediazione immobiliare	E8-E10	17	19%	SI

⁵ Art. 1, c. 335 della Legge 23/12/2005 n. 266

⁶ Art. 16, c. 1-quinquies.1. del TUIR

⁷ nella dichiarazione REDDITI PF il rigo "E" corrisponde a "RP"

Contributi a casse di assistenza sanitaria	E26	13	deduzione	SI
Erogazioni a istituzioni religiose	E24	-	deduzione	SI
Erogazioni istituti scolastici	E8-E10	31	19%	SI
Assegni al coniuge	E22	-	deduzione	SI
Contributi associativi mutuo soccorso	E8-E10	22	19%	SI
Erogazioni ONG	E26	7	deduzione	SI
Assicurazioni eventi calamitosi	E8-E10	43	19%	SI
Contributi SSN	E26	6	deduzione	SI
Erogazioni a università	E26	9	deduzione	SI
Erogazioni calamità	E8-E10	20	19%	SI
Erogazioni associazioni sportive dilettanti	E8-E10	21	19%	SI
Erogazioni attività culturali	E8-E10	26	19%	SI
Disturbi apprendimento (DSA)	E8-E10	44	19%	SI
Erogazioni partiti politici	E8-E10	62	26%	SI
Erogazioni enti volontariato	E8-E10	76	35%	SI
Spese mediche/assistenza ai disabili: spese sanitarie	E25	-	deduzione	NO
Spese mediche/assistenza ai disabili: altre spese sanitarie	E25	-	deduzione	SI
Restauro beni soggetti a regime vincolistico	E8-E10	25	19%	SI
Erogazioni fondazioni musicali	E8-E10	28	19%	SI
Canoni di leasing	E14	-	19%	SI
Riscatto agevolato anni di laurea	E8-E10	32	19%	SI
Erogazioni a trust o fondi speciali	E26	12	deduzione	SI
Mantenimento cani guida	E81	-	19%	SI
Erogazioni enti spettacolo	E8-E10	27	19%	SI
Erogazioni biennale Venezia	E8-E10	24	19%	SI
Erogazioni fondo titoli di stato	E8-E10	35	19%	SI

Se, ad esempio, il medico specialista non è munito di POS⁸, necessario per poter effettuare il pagamento tramite carta di debito o di credito, al fine di poter detrarre la spesa dal 01/01/2020 è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico bancario.

Dal 2020, quindi, per poter detrarre le spese di cui sopra devono essere utilizzati mezzi di pagamento tracciabili, diversi dal contante. Tale disposizione va inoltre coordinata con il principio generale per cui le detrazioni spettano per gli oneri sostenuti dal contribuente ed effettivamente rimasti a suo carico⁹. Per le spese sostenute nell'interesse di figli/familiari a carico è dunque necessario che la spesa sia pagata dal genitore/contribuente che intende fare valere la detrazione nella sua dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo inoltre che per le spese cointestate o intestate a terzi (genitori per spese nell'interesse dei figli a carico):

- se il documento è intestato a un genitore, solo questo la detrae;

8 Ai sensi dell'art. 15, c. 4, del DL 179/2012 i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito. Tale obbligo non è assistito da alcuna sanzione in quanto non è mai stata confermata dalla legge di conversione la disposizione contenuta nell'art. 23, c. 1, lett. b), del DL n. 124/2019 che prevedeva una sanzione amministrativa per coloro che non accettano pagamenti tramite carte di pagamento.

9 Con la Risposta nr. 484 del 19.10.2020 l'Agenzia delle Entrate consente al contribuente di detrarsi la spesa anche qualora il pagamento tracciabile venisse effettuato con un bancomat intestato ad un altro soggetto (nel caso specifico il contribuente non era in possesso di carta bancomat e per il pagamento aveva utilizzato quella del figlio), purché lo stesso produca una dichiarazione nella quale attesti che la spesa è stata da lui rimborsata (anche in contanti) al soggetto intestatario della carta bancomat – e quindi la spesa detraibile sia effettivamente rimasta a suo carico

- se il documento è cointestato, o intestato al figlio, si può ripartire la detrazione tra genitori, purché i genitori annotino sulla fattura e sulla ricevuta di pagamento le modalità di riparto.

2 Rimodulazione degli oneri detraibili previsti dall'art.15 del TUIR in base al reddito

Cambiano le disposizioni in merito alle detrazioni fiscali¹⁰ sulle spese sanitarie¹¹ **previste dall'art. 15 del TUIR (siano esse del 19%, del 26%, in misura forfetaria)**. La parametrizzazione al reddito¹² non riguarda detrazioni previste da altre disposizioni normative (p.e. detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR, detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, ...).

Queste spese spettano:

- nell'intero importo se il reddito complessivo non supera i 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Sulla falsariga di quanto previsto per le detrazioni per carichi di famiglia e per quelle per redditi da lavoro di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del citato TUIR, è stabilito che il **reddito complessivo**¹³ utile per determinare la misura delle detrazioni effettivamente spettanti è assunto al netto del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze¹⁴. Il reddito complessivo include i redditi da locazione assoggettati alla cedolare secca¹⁵ e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo assoggettato al regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014¹⁶.

Sono espressamente **escluse** dalla parametrizzazione:

- gli oneri di cui al comma 1, lett. a) e b) e comma 1-ter dell'art. 15 del TUIR, ossia
 - interessi passivi su prestiti e mutui agrari
 - interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale
 - interessi passivi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale
- le **spese sanitarie** di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR.

Rientrano invece tra gli **oneri parametrati** al reddito complessivo:

- i compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all'acquisto dell'abitazione principale (comma 1 lett. b-bis);
- le spese **veterinarie** (comma 1 lett. c-bis);
- le spese sostenute dai soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato (comma 1 lett. c-ter);
- le spese **funebri** (comma 1 lett. d);
- le spese per l'**istruzione** universitaria e di frequenza scolastica (lett. e) ed e-bis) dell'art. 15 comma 1);
- le spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) (art. 15 comma 1 lett. e-ter) del TUIR);
- i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente ed i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (comma 1

¹⁰ detrazioni spettanti per le spese e gli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917 (TUIR), ad eccezione degli oneri ivi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 1-ter

¹¹ Art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR

¹² Legge Finanziaria 2020, Legge nr. 160 del 27.12.2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2019 – S.O. 45/L, Art. 1, c. 629

¹³ determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR

¹⁴ di cui all'art. 10 comma 3-bis del TUIR

¹⁵ ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DLgs. 23/2011

¹⁶ art. 1 comma 75 della L. 190/2014

- lett. f);
- i premi assicurativi aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (comma 1 lett. f-bis);
 - gli oneri relativi ai beni soggetti a regime vincolistico (comma 1 lett. g);
 - le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico (comma 1 lett. h);
 - il valore normale dei beni ceduti gratuitamente a enti che operano nel settore culturale e artistico (comma 1 lett. h-bis);
 - le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo (comma 1 lett. i);
 - le erogazioni liberali a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche (comma 1 lett. i-ter);
 - le spese per la **pratica sportiva** dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (comma 1 lett. i-quinquies);
 - le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede” (comma 1 lett. i-sexies e i-sexies.01);
 - i canoni, gli interessi ed il prezzo di riscatto della prima casa acquistata con un contratto di leasing (lett. i-sexies.1 e i-sexies.2) dell’art. 15 comma 1 del TUIR);
 - le spese per gli addetti all’assistenza (c.d. “**badanti**”) delle persone non autosufficienti (comma 1 lett. i-septies);
 - le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado (comma 1 lett. i-octies);
 - le erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (comma 1 lett. i-novies);
 - le spese per l’abbonamento ai servizi di **trasporto pubblico** (comma 1 lett. i-decies);
 - le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di soggetti che svolgono attività umanitarie (art. 15 comma 1.1 del TUIR con aliquota del 26%);
 - le spese per il mantenimento del cane guida dei non vedenti (art. 15 comma 1-quater del TUIR con detrazione forfetaria di 1.000 euro).

3 Entrata in vigore delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni sopra citate sono entrate in vigore dal 01/01/2020.

Per poter legittimamente portare in detrazione/deduzione le spese sostenute dal 01/01/2020, raccomandiamo quindi ai nostri clienti di **effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili**.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

